ISTITUZIONE DEL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI

Art. 21

Scioglimento dell'amministrazione

L'amministrazione del Consorzio puo' essere sciolta quando, richiamata all'osservanza di obblighi ad essa imposti dal presente decreto o dal regolamento, persista nel violarli o quando per altri motivi dia luogo ad inconvenienti che compromettano il regolare funzionamento del Consorzio. Lo scioglimento dell'amministrazione e' disposto su proposta del Ministro per la marina mercantile, sentito il Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente della Repubblica, nel quale e' stabilito il termine entro cui dovra' procedersi alla costituzione della nuova amministrazione. Tale termine non potra' superare i 6 mesi dalla data di emanazione del decreto di scioglimento. Con lo stesso decreto l'amministrazione del Consorzio e' affidata ad un commissario straordinario, il quale puo' essere nominato anche tra i funzionari dello Stato da collocarsi fuori ruolo. Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro, sono fissati gli emolumenti del commissario straordinario.

Versione in vigore dal 13 gennaio 1974, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli
Estremi	Decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-consorzio-autonomo-del-porto-di-napoli/art-21-scioglimento-dell-amministrazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it